

			
UNIONE EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA	REGIONE LOMBARDIA	I.C. "DON CAMAGNI"
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "DON CAMAGNI" <i>Sede legale: Via J. E. R. Kennedy, 15 - 20861 Brugherio (MB)</i> Tel. 039/879623 - E-mail: mbic8aj009@istruzione.it PEC: mbic8aj009@pec.istruzione.it icdoncamagnibrugherio.edu.it C.M.: MBIC8AJ009 – C.F.: 85018350158 – C.U.: UFPA9W			

Circ. 284/IDV/of

Brugherio, 03.06.2026

Al personale docente

Agli Atti

Al Sito Web

OGGETTO: Piano ferie estive a.s. 2025/2026 – personale Docente a T.I. e a T.D.

Si invita il personale di cui in intestazione a compilare accuratamente e a presentare richiesta di ferie estive, utilizzando esclusivamente il modulo allegato che deve essere presentato, entro e non oltre il 15 giugno 2025, *brevi manu* o inoltrato agli uffici di segreteria, via P.E.O. all'indirizzo mbic8aj009@istruzione.it

A tal fine, si rammenta quanto segue:

- l'art. 38, CCNL 2019/2021 sottoscritto in data 18.01.2024 stabilisce che "1. **Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità"**

2. **La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi** comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

3. **I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie** comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.

4. **Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.**

5. **Nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.**

6. **Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero";**

- in base a quanto disposto in precedenza, **per i docenti a tempo indeterminato e determinato con almeno 3 anni di servizio sono riconosciuti n. 32 giorni di ferie e n. 4 giorni di festività soppresse e per i docenti a tempo indeterminato e determinato con meno di 3 anni di servizio sono riconosciuti n. 30 giorni di ferie e n. 4 giorni di festività soppresse e, in tal senso, si tiene a evidenziare che le ferie maturate, così come le festività soppresse, devono essere fruito entro il termine dell'anno scolastico di riferimento (31 agosto 2024);**

- nel caso di specie della nostra Istituzione scolastica, ove il PTOF prevede **un'articolazione oraria su n. 5 giorni lavorativi, si precisa che nel calcolo delle giornate di ferie deve essere conteggiato anche il sabato;**

- il numero di giorni di ferie maturate è proporzionale al servizio effettivamente prestato, che l'art. 1, c. 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013), ha uniformato per tutti i docenti (di

ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6- 31/8) i periodi fruizione delle ferie, prevedendo che *“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”* e tale obbligo risulta confermato dalla nota MEF - DRGS n. 72696 del 4 settembre 2013, ove si ribadisce che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, oltre naturalmente a luglio e agosto, anche i giorni di settembre e quelli di giugno che non sono interessati dalle attività di lezione, le vacanze natalizie e pasquali, i ponti, le eventuali sospensioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;

- **per il personale in regime di part time**, le ferie sono suddivise secondo la tipologia dell'istituto giuridico *de quo*, ossia: a) nel caso di part time **orizzontale**, il docente ha diritto al medesimo numero di giorni di ferie rispetto ai colleghi con contratto a tempo pieno; b) nel caso di part time **verticale**, il docente ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale alle giornate di lavoro prestate;

- **per i docenti che prestano servizio con contratto a T.D. fino alla fine delle attività didattiche (30 giugno), dovranno essere decurtati dal computo i giorni di sospensione delle attività didattiche** relativi a: a) vacanze natalizie e pasquali; b) ponti; c) giorni di settembre o di giugno non impegnati in attività di scrutinio o esami; d) giorni di sospensione delle attività didattiche per seggio;

I docenti in servizio, al fine di fruire delle ferie, devono seguire le indicazioni seguenti:

<p>Docenti a tempo indeterminato o con nomina annuale (31 agosto):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Devono godere delle ferie nei periodi di sospensione dell'attività scolastica (salvo i casi previsti dalla normativa); - Se non usufruiscono delle ferie in corso d'anno, perdono il diritto ad usufruirne e alla loro monetizzazione. 	<p>Tutti gli altri docenti a tempo determinato (30 giugno, supplenze brevi e saltuarie):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Devono godere delle ferie nei periodi di sospensione dell'attività scolastica (salvo i casi previsti dalla normativa); - Se non usufruiscono delle ferie in corso d'anno, queste verranno monetizzate <i>“limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”</i>
---	--

Si invitano i docenti assunti a tempo determinato a fruire delle ferie residue, presentando un apposito piano ferie per i giorni successivi alla fine delle lezioni non impegnati in attività (scrutini, esami e valutazioni) e per rendere agevole tale adempimento, si prega di rivolgersi all'Ufficio Personale in segreteria per avere contezza dei giorni di ferie residui e di presentare, per chi non l'avesse ancora fatto, il modulo allegato alla presente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

D.ssa Daniela Vincenza Iacopino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi d.lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa